

OGGETTO: **CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E RINNOVI POST 13 LUGLIO 2018 – ISTRUZIONI INPS PER IL VERSAMENTO DELL'AUMENTO (PREVISTO DAL COSIDDETTO «DECRETO DIGNITÀ») DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI**

L'art. 3, comma 2, del d.l. n. 87/2018 (il cd “decreto dignità”, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto l'aumento dello 0,5% **del contributo addizionale** - che finanzia la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ^(*) - **dovuto dai datori di lavoro in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16 e 17 del 2018).

Con la circolare n. 121 del 6 settembre scorso, dopo quasi 14 mesi dall'entrata in vigore del d.l. n. 87/2018 (avvenuta il 14 luglio 2018), l'INPS ha fornito le seguenti istruzioni “*per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi*”.

La fattispecie del **rinnovo** - giova ricordarlo - **ricorre quando l'iniziale contratto a tempo determinato raggiunge la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti procedono alla sottoscrizione di un ulteriore contratto a termine**. Considerato che il d.l. n. 87/2018 ha esteso la nuova disciplina dei rapporti a termine anche alla somministrazione di lavoratori assunti a tempo determinato, l'aumento del contributo addizionale NASpI opera anche nei casi in cui lo stesso utilizzatore abbia instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore ovvero nell'ipotesi inversa. Il rinnovo si configura altresì qualora venga modificata la causale eventualmente apposta al contratto a termine: anche in tale ipotesi, pertanto, è dovuto l'incremento del contributo addizionale.

L'incremento del contributo addizionale decorre dal 14 luglio 2018.

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'incremento del contributo addizionale NASpI i rapporti:

- a tempo determinato degli operai agricoli;
- di lavoro domestico;
- instaurati con:
 - a) lavoratori assunti a termine **in sostituzione** di lavoratori assenti;
 - b) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle **attività stagionali di cui al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525** ^(**);
 - c) gli **apprendisti**;
 - d) lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

(*) «(...) ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico.» (art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012 – API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

(**) Limitatamente ai periodi contributivi maturati dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il contributo addizionale NASpI non era dovuto, inoltre, per le attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Dall'1 gennaio 2016, invece, anche per le attività definite stagionali dalla contrattazione collettiva è dovuto il contributo addizionale NASpI: per i rinnovi di tali contratti successivi al 14/07/2018, pertanto, opera l'aumento del contributo addizionale.

Come detto, il contributo addizionale NASpI è aumentato di 0,5 punti percentuali **in occasione di ciascun rinnovo**. A tale riguardo, la circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 17/2018 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 23/2018) ha già chiarito che «[...] al primo rinnovo [del contratto a tempo determinato] la misura ordinaria dell'1,4% andrà incrementata dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l'incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Analogo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all'ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.»

Quindi, **a ogni rinnovo** di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, **l'incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale**. Per es., nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

- contratto originario: 1,4%;
- 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%);
- 2° rinnovo: 2,4% (1,9% + 0,5%);
- 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%).

Ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l'incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti fino al 13 luglio 2018; si considera pertanto primo rinnovo contrattuale quello sottoscritto dal 14 luglio 2018, anche qualora il contratto a termine fosse già stato rinnovato in precedenza.

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012 disciplina la **restituzione del contributo addizionale** nelle seguenti fattispecie:

- a) **trasformazione del contratto a tempo indeterminato**. In tale caso le condizioni per la restituzione del contributo addizionale intervengono successivamente al decorso del periodo di prova;
- b) **assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine**. Anche in questo caso la restituzione del contributo addizionale opera successivamente al decorso del periodo di prova. La misura di tale restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all'instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.

Laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, **la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione comprende anche l'aumento del contributo addizionale**. In **caso di più rinnovi contrattuali**, è suscettibile di recupero l'importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.

ISTRUZIONI OPERATIVE

«I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, a decorrere dalla competenza settembre 2019, esporranno nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, i lavoratori per i quali è dovuta la maggiorazione, valorizzando i seguenti elementi:

- *nell'elemento <CausaleADebito> deve essere inserito uno dei seguenti valori: M701, M702, M703, M704, M7NN, a seconda che si tratti del primo, secondo, terzo, quarto o ennesimo rinnovo;*
- *nell'elemento <AltroImponibile> deve essere indicata la quota di imponibile soggetta a maggiorazione;*
- *nell'elemento <NumGG> o <NumOre> deve essere inserito il numero di giorni/ore a cui si riferisce la contribuzione dovuta, secondo la medesima logica di calcolo di <GiorniContributiti> e <OreContribuite>;*
- *nell'elemento <ImportoADebito> deve essere indicata la maggiorazione del contributo addizionale NASpI dovuta, calcolata secondo la seguente formula: $\text{numeroRinnovo} * 0,5\% * \text{AltroImponibile}$ (dove $\text{numeroRinnovo} = 1$ se $\text{CausaleADebito} = \text{M701}$, $\text{numeroRinnovo} = 2$ se $\text{CausaleADebito} = \text{M702}$, ecc.).*

Il lavoratore interessato dal rinnovo di un precedente contratto a tempo determinato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione "1R" (avente il significato di "Assunzione effettuata a seguito di rinnovo di precedente rapporto a tempo determinato).

Se per il lavoratore in questione spettano agevolazioni contributive esposte in Uniemens mediante nettizzazione della contribuzione dovuta, anche l'importo della maggiorazione dovrà essere calcolato tenendo conto dell'agevolazione spettante.

Si precisa, inoltre, che in caso di più rinnovi ricadenti nello stesso mese, all'interno della stessa denuncia andranno indicati, contemporaneamente, più codici causali tra quelli istituiti nella presente circolare.

Ai fini del versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018) e agosto 2019, i datori di lavoro, nel flusso di competenza settembre 2019, provvederanno a esporre per ogni singolo lavoratore interessato, secondo le modalità operative sopra descritte, i valori complessivi relativi a ognuno dei rinnovi intervenuti nel periodo sopra indicato.

Per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro dovranno valorizzare nella sezione individuale dei flussi Uniemens di competenza settembre e/o ottobre 2019 gli stessi elementi sopra riportati per i dipendenti ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice "NFOR", che contraddistingue i dipendenti non più in carico presso l'azienda.

Nei casi di aziende sospese o cessate, i datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI, ai fini dell'adempimento, si avvarranno della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig). Le regolarizzazioni effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (ovvero il 16 dicembre 2019, ndr) avverranno senza aggravio di oneri accessori (cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 5 del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 e aggiornata alla luce dell'articolo 116, comma 13, della legge n. 388/2000).

Infine, per quanto attiene alle modalità operative relative alla restituzione dell'aumento del contributo addizionale afferente all'ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, intervenuto prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato, si fa presente che il recupero di detto aumento dovrà essere effettuato, unitamente al recupero del contributo addizionale dell'1,40%, utilizzando il codice già in uso "L810" - avente il significato di "recupero contributo addizionale articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012" - nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale».